

# Tutela Globale Senior

La prestazione viene concessa a titolo gratuito

L'adesione alla prestazione aggiuntiva Tutela Globale Senior è consentita ai soci posti in pensione, purché:

- a) siano collocati nella prestazione base Tutela Globale;
- b) mantengano in essere regolarmente tale collocazione per tutta la durata dell'adesione alla prestazione aggiuntiva Tutela globale senior.

L'adesione decorre:

- a) dal 1° gennaio 2009 per coloro che sono già in pensione alla data del 31 dicembre 2008 purché presentino domanda di adesione entro il 28 febbraio 2009;
- b) dal primo giorno del mese in cui sono posti in quiescenza, per coloro che sono posti in pensione a partire dal 1 gennaio 2009, purché presentino domanda di adesione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di collocamento in pensione.
- c) In tutti gli altri casi la domanda di adesione deve essere presentata entro il 30 settembre per avere efficacia dal 1 gennaio dell'anno successivo.

In ogni caso, non è consentita l'adesione alla prestazione aggiuntiva Tutela Globale senior ai soci collocati nella prestazione base Tutela Globale a partire dal 01 gennaio 2009 se posti in pensione prima di tale collocazione.

## ALLEGATO AL REGOLAMENTO

### 1 - Visite specialistiche

#### 1.1. Diritto al sussidio e suo importo

Al socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto effettui una visita specialistica, viene corrisposto per ogni visita un sussidio pari al 40% del contributo al Servizio sanitario nazionale (ticket).

Il sussidio per visite specialistiche è rimborsabile nel limite previsto al punto 5.1 bis della prestazione base Tutela globale, cumulativamente e fino ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00) nell'arco dell'anno solare per nucleo familiare.

Il sussidio non è concesso per le prestazioni inerenti l'Odontoiatria, l'Ortodonzia, la Medicina legale, la Medicina dello sport, la Medicina del lavoro, la Medicina estetica, il rilascio di patenti, brevetti e abilitazioni, l'Omeopatia, la Medicina olistica, la Chiropratica, la Iridiologia.

Sono inoltre escluse e quindi non riconosciute le visite specialistiche effettuate da soggetti non in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia.

#### 1.2 Deroga

In deroga all'articolo 5.6 del Regolamento "Doppia iscrizione del socio", il sussidio è cumulabile con l'analogo sussidio previsto nella prestazione aggiuntiva Salute più e/o Salute single.

### 2 - Cicli di terapie

#### 2.1 Diritto al sussidio e suo importo

Al socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto necessiti di cicli di cure riabilitative a seguito di infortunio o di ricovero ospedaliero con intervento chirurgico, è riconosciuto un sussidio – sia per rimborso del ticket dovuto al Servizio sanitario nazionale che per spese effettuate in regime di solvenza – fino ad un massimo di euro 40,00 per ogni ciclo effettuato.

I cicli di terapie devono essere effettuati entro 365 giorni dall'infortunio o dal ricovero ospedaliero con intervento chirurgico. Il sussidio viene corrisposto una sola volta per ogni infortunio o ricovero con intervento chirurgico, con un massimo di tre cicli nell'anno solare.

## Documenti da allegare

### 1 - Visite specialistiche

1. Fotocopia del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessun documento.
2. Ricevuta del ticket del Servizio Sanitario Nazionale. Qualora sulla ricevuta del contributo al Servizio sanitario nazionale (ticket), non sia specificata la prestazione effettuata è obbligatorio allegare la prescrizione medica.

### 2 - Cicli di terapie

1. Fotocopia del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessun documento.
2. Documentazione analitica in originale delle spese (fattura, nota, parcella, fattura/ricevuta fiscale) contenente:
  - a. Indicazioni dell'assistito (Socio o familiare avente diritto).
  - b. Indicazioni dell'emittente (nome, cognome, residenza o domicilio, numero di partita Iva) con qualificazione professionale e specialistica.
  - c. Data di emissione.
  - d. Numero e descrizione dettagliata delle prestazioni.
  - e. Data in cui le prestazioni sono state fornite o periodi di tempo per le prestazioni di carattere continuativo.
  - f. Indicazioni di quietanzamento.
3. Ricevuta del ticket del Servizio Sanitario Nazionale. Qualora sulla ricevuta del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (ticket), non sia specificata la prestazione effettuata è obbligatorio allegare la prescrizione medica.